

Comune di OZZANO MONFERRATO

Via S. Maria nr. 1- Cap.15039 Ozzano Monferrato

Tel. 0142/487153- Fax 0142/487038

IL SINDACO

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 27 ottobre 1991 come modificato con deliberazione C.C. 20 del 27/9/2013;

VISTO il capo II "*trasporti dei cadaveri*" del citato Regolamento e in particolar modo l'art. 13 il cui comma 1 prevede "*il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune è autorizzato dal Sindaco;*";

DATO ATTO CHE si rende necessario, per esigenze di sicurezza pubblica, dettare regole per definire gli orari di celebrazione dei funerali;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare gli orari e i giorni per i trasporti funebri e di regolamentare lo svolgimento dei cortei su tutto il territorio comunale, al fine di evitare intralci alla circolazione stradale;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.i.;

ORDINA

Che il servizio per i trasporti funebri in Ozzano Monferrato dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti prescrizioni;

A) Orario dei trasporti funebri:

1. L'orario consentito per l'effettuazione dei trasporti funebri, tenuto conto dell'orario di apertura del cimitero, è così determinato:

- Durante il periodo di vigenza dell'ora solare, dalle ore 9,00 alle ore 17,00;

- Durante il periodo di vigenza dell'ora legale, dalle ore 9,00 alle ore 18,00
 - Il Comune non erogherà servizi funebri la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali fatta eccezione di casi in cui si protraggano più giornate festive.
2. E' possibile la celebrazione di un solo funerale in orario mattutino e di un solo funerale in orario pomeridiano. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri da parte di familiari o di imprese funebri a ciò autorizzate, è fatta tenuto conto degli orari e delle regole sopra esposte.
 3. Nel caso in cui pervenissero più richieste di funerale le relative autorizzazioni terranno conto della sequenza temporale dei decessi.
 4. Per esigenze particolari, il Sindaco può proporre che i servizi di trasporto funebri siano effettuati in ore diverse da quelle su indicate.

B) Modalità dei trasporti:

1. I servizi di trasporti funebri devono essere effettuati soltanto mediante idonei carri funebri chiusi.
2. In casi particolari ed eccezionali, il Sindaco potrà autorizzare il trasporto del feretro in spalle, per l'intero percorso o per parte di esso. Il trasporto funebre dovrà comunque essere effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e salvaguardando l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguendo il corteo. In ogni caso, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

C) Percorsi dei trasporti funebri:

1. Il corteo funebre deve seguire, di norma, il percorso più breve tra l'abitazione o altro luogo di partenza (obitorio, ospedale, case di cura, ecc) e la sede di culto o sede del funerale civile.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.
3. . Durante lo svolgimento del corteo funebre, l'addetto al trasporto (impresa pompe funebri) che dirige il corteo organizza il servizio e cura che lo stesso si svolga con ordine, decoro e sicurezza.
4. E' consentito che il corteo funebre possa essere accompagnato da una banda musicale.
5. In casi particolari, per i quali sia previsto un grande concorso di persone, la direzione del servizio d'ordine lungo il percorso è demandata alla Polizia Municipale.

6. Terminata la funzione religiosa o, nei casi di funerali civili, sciolto il corteo, il trasporto funebre si dirige direttamente verso il cimitero per il percorso più breve. Il trasporto non può sostare lungo il percorso, salvo in caso di cerimonie o di onoranze particolari la sosta deve essere comunque preventivamente autorizzata.
7. I feretri delle persone decedute per le quali non siano stati richiesti il corteo o la funzione religiosa verranno trasportati direttamente al Cimitero di destinazione.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alle norme sopra richiamate è motivo di contravvenzione a carico degli inadempimenti. In casi di recidiva gli stessi saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a tutte le imprese di trasporti e pompe funebri di Ozzano Monferrato e, alle imprese che pur non essendo di Ozzano Monferrato, operano sul territorio comunale e alle Autorità Religiose di Ozzano Monferrato;

Che copia della presente sia affissa all'Albo Pretorio web del Comune di Ozzano Monferrato e all'interno del Cimitero per un periodo di mesi sei e sul sito internet del Comune.

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile, al Responsabile del Comando della Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine, i quali disporranno, ognuno per le proprie competenze, per l'osservanza della stessa.

Dalla Residenza Municipale, 16 GENNAIO 2014

Il Sindaco

F.to Davide FABBRI